



Comune di
Marina di Gioiosa Ionica

www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

Il Sindaco

A
Sig. Segretario Generale
Sig.ra Responsabile Settore Economico-Finanziario
Sig.ra Responsabile Settore Affari Generali
Sig.ra Responsabile Ufficio Contenzioso
SEDE

A
Sig.ri Assessori
Cons. Daniele Albanese
SEDE

ATTO DI INDIRIZZO

IL SINDACO

Prot. N. 4240

A^{no} N. 238

16 MAR. 2016

**OGGETTO: NOTA
ESPLICATIVA
RIFORMA PROCESSO
TRIBUTARIO E ATTO
DI INDIRIZZO.**

PREMESSO CHE:

1. Il Titolo II del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del processo tributario. In sintesi, le più importanti sono le seguenti:
 - a) l'estensione dell'ambito di applicazione della conciliazione al giudizio di appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione;
 - b) l'estensione dell'ambito di operatività del reclamo/mediazione alle controversie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a quelle degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 4463, nonché alle controversie catastali;
 - c) la rivisitazione della disciplina della tutela cautelare, che è stata estesa a tutte le fasi del processo, codificando in tal modo i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;
 - d) l'esecutività immediata delle sentenze non definitive

Via F.lli Rosselli
89046 - Marina di Gioiosa Ionica (RC)
Tel. 0964.415178
sindaco@comune.marinadigioiosaionica.rc.it



concernenti i giudizi promossi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e di quelle, sempre non definitive, recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti, eventualmente subordinato alla prestazione di idonea garanzia in caso di somme di importo superiore a 10.000 euro;

- e) il mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio;
- f) la previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, escludendo la possibilità di ricorso all'ordinaria procedura esecutiva, contemplata dal vigente testo del decreto n. 546;
- g) l'affidamento alla commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio;
- h) l'innalzamento del valore dei giudizi in cui i contribuenti possono stare personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato, che viene portato, dagli attuali 2.582,28 euro, a 3.000,00 euro;
- i) l'ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica, nella quale sono stati inseriti i dipendenti dei CAF, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi CAF nei confronti dei propri assistiti.

CONSIDERATO CHE:

1. Per quanto riguarda il nostro Ente si desidera **richiamare l'attenzione sulle norme riguardanti la mediazione e la fase introduttiva del giudizio, modificatesi rispetto a quella previgente;**
2. Il procedimento di reclamo sarà attivato automaticamente con la presentazione del ricorso, pertanto non sarà più necessario allegare l'istanza di reclamo/mediazione all'atto



- (articolo 9, comma 1, lettera l) del decreto di riforma). La proposta di mediazione sarà dunque una facoltà, non un obbligo;
3. Con la proposizione del ricorso, si aprirà automaticamente una fase amministrativa di 90 (novanta) giorni (che si computano dalla data di ricezione del ricorso da parte dell'Ente, se notificato per posta), durante la quale sono sospesi i termini di riscossione e pagamento (articolo 9, comma 1, lettera l) del decreto di riforma). La fase amministrativa è sospesa dal primo al 31 agosto di ogni anno;
 4. L'istruttoria deve essere svolta da una struttura dell'Ente impositore **autonoma** rispetto a quella che ha emesso l'atto. L'organo che procede all'istruttoria, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente, formula d'ufficio una propria proposta di mediazione. Le valutazioni dell'ufficio devono fondarsi sui tre criteri specifici - gli stessi previsti dalla precedente normativa - della *"eventuale incertezza delle questioni controverse"*, del *"grado di sostenibilità della pretesa"* e del *"principio di economicità dell'azione amministrativa"*.
 5. Restano invariate le modalità di perfezionamento dell'accordo di mediazione, che avviene, in sintesi:
 - a) con il pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata, se la controversia ha ad oggetto un atto impositivo o di riscossione;
 - b) con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla richiesta di restituzione di somme. In tal caso l'accordo ha valore di *"titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente"* che consente, qualora non venga data esecuzione al pagamento concordato, l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario;



- c) con la sottoscrizione dell'accordo, per le controversie aventi ad oggetto operazioni catastali. In quest'ultima ipotesi, gli atti catastali verranno aggiornati a seguito del perfezionamento della mediazione e nei termini risultanti dall'accordo (si fa riferimento, in particolare, ai ricorsi aventi ad oggetto il classamento o la rendita catastale degli immobili);
6. L'accordo deve contenere, tra l'altro, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi e sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi, comprese le eventuali modalità di rateizzazione;
7. La conclusione dell'accordo consente il beneficio della riduzione delle sanzioni dovute a seguito dell'intervenuto accordo di mediazione, nella misura del *"trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge"*. La disciplina risulta più favorevole per il contribuente sotto un duplice aspetto: le sanzioni sono ridotte al 35 per cento (mentre in precedenza la percentuale era fissata al 40 per cento) ed irrogabili sulla base del minimo edittale previsto dalla legge (e non più in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla mediazione);
8. Qualora il reclamo/mediazione abbia avuto esito negativo, il contribuente dovrà costituirsi in giudizio solo nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni.
9. La mancata attivazione della procedura conciliativa, da parte dell'Ente, può essere valutata – in senso negativo – dalla Commissione tributaria, ai fini della condanna alle spese di lite, secondo le norme processuali in materia.

VISTI:

1. il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali", in particolare gli artt. 50 e 54;
2. il vigente Statuto Comunale;
3. tutte le norme sopra richiamate.

FORMULA ATTO DI INDIRIZZO

affinché i destinatari della presente nota, ciascuno per quanto di



Il Sindaco

competenza, attuino pienamente, presso questo Ente, la nuova disciplina del processo tributario, in ordine a tutti i ricorsi presentati dopo il 01 gennaio 2016. In particolare, si chiede di attivare le procedure conciliative stabilite nel decreto di riforma, nonché di individuare apposito Ufficio dell'Ente (terzo rispetto a quello che emana il provvedimento impositivo) con il compito di trattare le procedure di reclamo/mediazione.

DISPONE

1. Che il presente Atto d'indirizzo sia reso noto a mezzo pubblicazione sull'Albo online del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
2. Che venga trasmesso alle persone in indirizzo, nonché a: sig.ra Presidente del Consiglio Comunale, sig.ri Capigruppo Consiliari, Nucleo di valutazione.

Marina di Gioiosa Ionica, li 16 marzo 2016



Il Sindaco
Domenico Vestito